



- 1.4

Procura Distrettuale della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Trento

Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo

Largo Luigi Pigarelli, 1, 38122 Trento

☎ 0461.200332

Prot. n. 633/2026
C.R.C. N. 1/2026

Ai Magistrati SEDE

Al Responsabile della Sezione di Polizia Giudiziaria Settore Ambiente SEDE

Alla Provincia Autonoma TRENTO

Al Comandante del Corpo forestale della Provincia Autonoma di TRENTO

Ai Comandanti delle Polizie locali LORO SEDI

Al Dirigente Generale dell'APPA TRENTO

Al Comandante del Comando per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica dei
Carabinieri di TRENTO

e p.c.

Al sig. Procuratore Generale presso la Corte d'Appello TRENTO

Alla Segreteria Centrale SEDE

All'Ufficio Esecuzioni SEDE

All'Ufficio del Casellario SEDE

OGGETTO: Applicazione della parte Sesta bis del d.lgs. 152/2006 (regolarizzazione di contravvenzioni ambientali)
Decreto Ministeriale 8 ottobre 2025 "Determinazione degli importi per l'attività di asseverazione e la redazione delle prescrizioni tecniche ambientali"

Visto l'art. 26-bis, comma 1, lett. b) del D.L. 30 aprile 2022, n. 36 (convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2022 n. 79), che ha modificato l'art. 318-quater del d.lgs. 152/2006 prevedendo al comma 2 che *"quando risulta l'adempimento della prescrizione, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, ai fini dell'estinzione del reato, destinata all'entrata del bilancio dello Stato, unitamente alla somma dovuta ai sensi dell'articolo 318-ter, comma 4-bis".*



Visto il Decreto Ministeriale 8 ottobre 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Parte I n. 38 del 16 febbraio 2026, ove all'art. 4 è previsto che *"gli importi delle sanzioni pecuniarie che, al fine dell'estinzione del reato, il contravventore deve versare al bilancio dello Stato in base all'art. 318-quater, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, sono destinati al Capitolo di entrata 2596 avente la seguente denominazione: «Entrate di pertinenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per versamento delle sanzioni amministrative deflative di reati ambientali, ai sensi dell'art. 318-quater, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006»: Capitolo 2596 art 01 - Somme riscosse in via ordinaria; Capitolo 2596 art 02 - Somme riscosse a mezzo ruoli"*.

DECRETA

che gli importi delle sanzioni pecuniarie che il contravventore deve versare, al fine dell'estinzione del reato, al bilancio dello Stato in base all'art. 318-quater, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dalla legge 29 giugno 2022 n. 79, di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36, vengano versati dall'interessato sul Capitolo di entrata 2596 art 01 – "Somme riscosse in via ordinaria" a mezzo bonifico bancario sul conto IBAN n. IT64M0100003245BE00000003AZ, intestato al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

La causale da indicare nel versamento è: *"Importo pagato per l'estinzione della contravvenzione di cui all'art. 318-quater, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006. Verbale n. _____"*.

La stessa Provincia Autonoma di Trento provvederà a stornare i pagamenti delle sanzioni, già versate a far data dal 16 febbraio 2026 alla data del presente decreto, sul conto della Tesoreria dello Stato.

Si dispone che il presente provvedimento, oltre ad essere notificato alle autorità in indirizzo, sia pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ufficio.

Trento, 19.3.2026

Il Procuratore vicario
dott.ssa Patrizia Foiera